



COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) - Tel. 0342-45.36.25 - Fax 0342-55.61.77

ORDINANZA N. 03

Prot. n.871

Caspoggio, 02 Aprile 2020

OGGETTO: PROROGA DELLA CHIUSURA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI RECINTATI, AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI NON RECINTATI, PERCORSO VITA, CIMITERO COMUNALE, SOSPENSIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DI TUTTI I MERCATI COMUNALI;

IL SINDACO

VISTO l'art.117, D.lgs.112/98 che al comma 1 così dispone "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il Decreto Legge del 23/02/2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in legge n. 13 del 05 Marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge del 25/03/2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(GU Serie Generale n. 59 del 08/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 62 del 09/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n. 64 del 11/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.76 del 22/03/2020)

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio"

RICHIAMATA l'ordinanza adottata il 23/02/2020 dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE l'ordinanza adottata il 20/03/2020 dal Ministero della Salute e le ordinanze del 21 , 22 e 23 Marzo 2020 del Presidente della Regione Lombardia adottate ai sensi dell' Art. 32 c.3 della Legge 23 Dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**

CONSIDERATO CHE

- l'ordinanza non è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- l'ordinanza è adottata ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per motivi di emergenza sanitaria.

RICHIAMATI

- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19;

VISTA la Circolare del Prefetto di Sondrio datata 19 Marzo 2020, recante in oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura temporanea al pubblico delle piste ciclopedonali dell'Ente", di cui si fornisce qui testuale richiamo: "(omissis) *anche i provvedimenti adottati da Comunità Montane concernenti chiusure temporanee di piste ciclo-pedonali, di aree sportive, di aree di sosta e di aree giochi (al fine di tutelare la salute delle persone e prevenire la possibilità di un'ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19) non sono efficaci in quanto di competenza esclusiva dei Sindaci.*"

RICHIAMATE le proprie ordinanze Sindacali n.4 del 12/03/2020 e n.5 del 20/03/2020;

ORDINA

- 1. La proroga della chiusura e del conseguente divieto di accesso a: parchi, giardini pubblici recintati, giardini ed aree verdi non recintati;**
- 2. La proroga della chiusura e del conseguente divieto di accesso al "percorso vita" ed al cimitero comunale(ad esclusione delle operazioni di sepoltura)**
- 3. La sospensione del commercio su aree pubbliche e di tutti mercati comunali, fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni;**
- 4. Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore sino al 13 Aprile 2020, salvo modifiche o proroghe del citato decreto;**

AVVERTE

-salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge n.19 del 25/03/2020 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3000,00

-che avverso alla presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R. della Lombardia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all' Albo del Comune.

-che la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombardia della Valmalenco e gli altri organi di Polizia sono tenuti a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Si attesta che copia della presente è pubblicata all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 per 15 giorni consecutivi, www.comune.caspoggio.gov.it – albo pretorio.

IL SINDACO

Danilo Bruseghini

